

Articolo 5

## Prescrizioni speciali per aziende industriali

<sup>1</sup> Le disposizioni speciali della presente legge sulle aziende industriali sono applicabili alla singola azienda, o a una sua parte, solo previa decisione d'assoggettamento dell'autorità cantonale.

<sup>2</sup> Sono industriali le aziende che usano impianti fissi permanenti per produrre, trasformare o trattare dei beni o per generare, trasformare o trasportare energia, purché:

- a. il modo o l'organizzazione del lavoro siano determinati o dall'uso di macchine o di altre apparecchiature tecniche o dall'esecuzione in serie e il personale a ciò occupato consti di almeno sei lavoratori oppure
- b. il modo o l'organizzazione del lavoro siano essenzialmente determinati da procedimenti automatizzati oppure
- c. la vita o la salute dei lavoratori siano esposte a pericoli particolari.

### Premessa

In certe aziende o in certi settori di aziende il lavoro è organizzato in modo tale da rendere necessaria una maggiore protezione dei lavoratori. È il caso delle aziende industriali, che sottostanno a disposizioni più severe e rientrano nel campo d'applicazione di speciali prescrizioni.

### Capoverso 1

La procedura di assoggettamento è disciplinata negli articoli 32–36 OLL 4 (v. anche indicazioni relative all'OLL 4). Secondo le circostanze, le prescrizioni speciali possono essere applicate anche soltanto a parti di aziende (ad es. la stamperia di una banca o le officine meccaniche di un'impresa edile).

Le prescrizioni speciali per le imprese industriali vertono sui punti seguenti:

- assoggettamento all'obbligo di approvazione dei piani (art. 7 LL) e conseguente applicabilità degli articoli 2–27 OLL 4 ai locali dell'azienda
- durata massima della settimana lavorativa limitata a 45 ore (art. 9 LL)
- possibilità di effettuare lavoro straordinario estesa a 170 ore (art. 12 LL) e di supplemento salariale a partire dalla prima ora (art. 13 cpv. 1 LL)

- obbligo di emanare un regolamento aziendale (art. 37–39 LL)

- obbligo di assicurazione all'INSAI (art. 66 cpv. 1 a LAINF)

La distinzione tra aziende industriali e aziende non industriali ha, dal punto di vista materiale, perso importanza. La durata contrattuale della settimana lavorativa è oggi inferiore a 45 ore anche in molte aziende non industriali e la procedura di approvazione dei piani viene estesa anche ad aziende non industriali esposte a pericoli particolari. Il significato di questa distinzione risiede nel fatto che molte esigenze, valide in linea di principio per tutte le aziende, per quanto riguarda le aziende soggette all'obbligo di approvazione dei piani sono state quantificate (ad es. sufficiente illuminazione naturale (OLL 3), dimensioni delle superfici vetrate pari ad almeno 1/8 della superficie del suolo (OLL 4).

L'assoggettamento alle disposizioni speciali ha come effetto indiretto l'obbligo di assicurare tutti i lavoratori delle aziende industriali presso l'INSAI. Tale obbligo, che può costringere le nuove imprese assoggettate a cambiare il loro assicuratore, è tuttavia retto dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni e non è previsto dalla legge sul lavoro.

## Capoverso 2

### Nozione di azienda industriale:

Un'azienda, per essere definita tale, non deve disporre, conformemente all'articolo 1 capoverso 2 LL, di impianti o locali determinati. L'azienda industriale è invece caratterizzata dalla presenza di impianti fissi permanenti. In questo capoverso è descritta anche la finalità dell'impianto. Gli impianti che servono a fornire un semplice servizio non rientrano in questa definizione; anche grandi aziende di prestazioni di servizi non sono pertanto considerate industriali. Che i beni materiali siano prodotti, trasformati o trattati per uso proprio o a destinazione di terzi, è irrilevante. Le aziende che generano, trasformano o trasportano energia sono definite più precisamente nell'articolo 28 OLL 4 (v. anche indicazioni relative alla OLL 4).

La formulazione «produrre, trasformare o trattare dei beni» aveva già trovato un'ampia interpretazione nel messaggio del 30 settembre 1960 del Consiglio federale al Parlamento: le aziende industriali sono aziende «nelle quali dei prodotti vengono manufatti, modificati, puliti, riparati, decorati, finiti, approntati per la vendita; o nelle quali le materie prime sono trasformate; comprese la costruzione delle navi, le industrie di demolizione del materiale».

Gli aspetti rilevanti per la nozione di aziende industriali sono concretizzati come segue:

### Impianti fissi; permanenti:

Per l'adempimento del criterio «permanente» è decisivo il fatto che l'azienda rimanga per un certo periodo in un dato luogo (la durata minima a cui si fa riferimento è di un anno). L'intenzione dichiarata del datore di lavoro di gestire l'azienda soltanto temporaneamente non è determinante. Così, ad esempio, un'azienda che fabbricava tubolari (speciali elementi di costruzione) destinati a un importante progetto di costruzione di una galleria e la cui produzione era prevista per una durata di 4 anni, è stata assoggettata alle prescrizioni speciali per aziende industriali. Anche se doveva produrre

soltanto per un periodo di tempo limitato, questa infrastruttura presentava tutte le caratteristiche di una ditta di fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, che non è equiparabile a un impianto mobile installato su un cantiere.

Per essere «fisso», un impianto non deve necessariamente essere collocato all'interno di una costruzione né essere saldato al suolo. È sufficiente che sia installato per un dato periodo di tempo su un suolo appositamente allestito.

Simili distinzioni vanno tenute presenti per gli impianti che, pur essendo mobili, sono installati per un dato periodo di tempo in diversi luoghi senza essere modificati. A titolo di esempio, si possono citare gli impianti per il risanamento dei suoli contaminati. Questi vengono installati per alcuni mesi su un terreno; non si tratta quindi di una collocazione fissa negli anni. L'impianto stesso, tuttavia, è installato stabilmente per il periodo in cui è impiegato e in seguito continuerà a essere utilizzato in un altro luogo senza subire alcuna modifica. L'impianto è «permanente» nel senso che si mantiene senza subire modifiche per un periodo indeterminato. Se inoltre sono adempite le esigenze previste alle lettere a, b o c (modo o organizzazione del lavoro, numero di persone occupate o automatizzazione), un impianto del genere ha tutti i presupposti per essere considerato industriale.

Spesso gli impianti che fanno parte del cantiere (ad es. betoniere mobili) non adempiono tali esigenze e quindi non rientrano nella nozione di impianti fissi. Anche un'attività prettamente stagionale che però si ripete ogni anno può avere carattere industriale: la trasformazione di prodotti agricoli può essere industriale anche se l'azienda produce prevalentemente nei mesi successivi alla raccolta (ad es. conservifici o zuccherifici). La durata dell'attività giornaliera non è decisiva per il criterio «permanente».

### Produrre e trasformare dei beni:

Tutte le attività che servono a produrre beni materiali rientrano nella nozione di «produrre e trasformare beni», quindi anche le attività di ripristino (ri-

## Indicazioni relative alla legge sul lavoro

I. Campo d'applicazione  
Art. 5 Prescrizioni speciali per aziende industriali

LL

Art. 5

parazioni) o di riutilizzazione (riciclaggio). Non ne fanno parte i semplici centri di raccolta o le discariche, dove non è effettuato alcun trattamento di beni. Se però è dotata di un impianto per la produzione di biogas, una discarica può essere considerata industriale a tutti gli effetti.

Le aziende che estraggono risorse naturali della crosta terrestre (asfalto, ghiaia, sabbia, argilla, sale, ecc.) non rispondono alla definizione di «aziende produttrici». La preparazione o l'ulteriore trasformazione di questi prodotti è invece perlopiù industriale (procedimenti automatizzati). L'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro precisa anche che le aziende di incinerazione o trasformazione delle immondizie nonché quelle di approvvigionamento con acqua e di depurazione delle acque fanno parte delle aziende che producono, trasformano o trattano beni (v. indicazioni relative all'art. 28 OLL 4).

### **Trattare dei beni:**

Il trattamento dei beni implica generalmente una modifica del loro stato originale. È quanto avviene, ad esempio, attraverso la tostatura del caffè, la lavorazione dei tessuti o i processi per la conservazione di prodotti alimentari (congelazione, cottura). Può però esservi un trattamento anche se i beni mantengono il loro stato originale ma alla fine costituiscono un altro bene economico. Si pensi, ad esempio, al travaso di liquidi e all'imballaggio di prodotti nonché ai procedimenti lavorativi nelle lavanderie e nelle lavanderie chimiche.

### **Modo di lavoro:**

Il modo di lavoro, vale a dire la velocità, il ritmo e l'intensità del lavoro dei singoli lavoratori, è determinato dalle macchine se queste eseguono la parte essenziale del lavoro vero e proprio. L'intervento umano consiste in tal caso principalmente nell'avviare, alimentare o interrompere il ciclo di lavoro (compresa la regolazione) come anche sorvegliare e pulire l'impianto. Di conseguenza, il procedimento lavorativo è diretto dall'uomo, mentre la prestazione lavorativa vera e propria è fornita dalla macchina. Possono anche esservi più macchi-

ne collegate fra loro che eseguono una dopo l'altra una parte del procedimento lavorativo. La differenza rispetto ai procedimenti automatizzati (art. 30 OLL 4) è che qui non si tratta di un processo di fabbricazione completo.

Se il ruolo attivo spetta al lavoratore e non alla macchina, quest'ultima è soltanto uno strumento ausiliario e non determina il modo di lavoro. Se il lavoro è effettuato con un trapano a mano, ad esempio, è il lavoratore stesso a determinare la velocità, il ritmo e l'intensità del lavoro. Può essere il caso di un'esecuzione a catena che avviene con il sostegno di uno strumento ausiliario (attrezzo o macchina).

### **Organizzazione del lavoro:**

La nozione di «organizzazione del lavoro» si riferisce alla prestazione fisica o intellettuale di gruppi di lavoratori che eseguono compiti il cui svolgimento è predefinito in un sistema di lavoro automatizzato. In questo senso, affinché un'azienda sia considerata industriale, l'organizzazione del lavoro deve essere determinata dall'uso di macchine o dall'esecuzione in serie. Per organizzazione del lavoro non si intende quindi l'organizzazione dell'azienda stessa, ma la suddivisione del lavoro in diverse fasi eseguite da più lavoratori.

### **Esecuzione in serie:**

La nozione di «esecuzione in serie» si riferisce ad attività uniformi svolte dal lavoratore, quindi a tutti i lavori ripetitivi, sempre uguali o poco differenti che devono essere eseguiti in brevi intervalli di tempo. Si tratta perlopiù di operazioni con le quali si esegue solo una parte del lavoro.

Un importante criterio è costituito dalla prestazione individuale fornita personalmente dal lavoratore. Se il risultato del lavoro dipende ampiamente dal contributo della persona stessa, l'attività non può essere designata come esecuzione in serie (ad es. attività di spaccapietre, cestaio, ecc.).

La fabbricazione di finestre dello stesso tipo e di diverse dimensioni è considerata come esecuzione in serie. Non lo è invece il lavoro di un carrozziere

che ripara automobili «in serie». Anche se si tratta sempre di riparare un'automobile danneggiata, il modo di procedere varia secondo i casi. Spetta all'autorità d'esecuzione decidere, in un caso concreto, quali sono le principali caratteristiche di un lavoro.

**Statuto dell'azienda:**

Lo statuto dell'azienda e il tipo di contratti di lavoro sono irrilevanti per la definizione di azienda industriale. Ciò significa che anche aziende della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere industriali purché adempiano le esigenze di base (ad es. impianti di incinerazione delle immondizie o di depurazione delle acque). È secondario anche il fatto che il rapporto di lavoro dei dipendenti sia retto dal diritto privato o dal diritto pubblico.

Anche le aziende che aderiscono a un programma d'occupazione dell'assicurazione contro la disoccupazione possono essere industriali. Se la loro attività adempie i criteri di un'azienda industriale, il carattere «permanente» è spesso presente: se il proseguimento del programma non è garantito illimitatamente, lo è tuttavia per un lungo periodo.

Alcuni elementi definiti nel capoverso 2 del presente articolo sono trattati più in dettaglio nell'OLL 4 (v. relativo commento). Si tratta in particolare di:

- effettivo minimo dei lavoratori (art. 29 OLL 4)
- procedimenti automatizzati (art. 30 OLL 4)
- aziende particolarmente pericolose (art. 31 OLL 4)